

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Ordinanza 18 novembre 2021, n. 437

Rilevazione velocità – strumenti di rilevazione a distanza – art. 142 cds – verbale – contenuto - indicazione cartelli segnalatori postazione – nullità verbale – non sussiste

La mancata indicazione nel verbale di contestazione della presenza dei cartelli segnalatori della postazione di controllo della velocità non è causa di nullità.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere:

Mario BERTUZZI

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Rilevato che:

A. A. e Ass. sportiva XXX hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1005 del 4.3.2020 del Tribunale di Torino, che aveva confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto i ricorsi, proposti rispettivamente in qualità di trasgressore e di obbligata in solido, avverso il verbale di n. 16/200773811 del Corpo della Polizia municipale di Torino per la violazione dell'art. 142 codice della strada, accertata mediante dispositivo ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 121 del 2002;

il comune di Torino ha notificato controricorso e depositato memoria;

Considerato che:

l'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700 cod. civ., 142, comma 6 bis, codice della strada e 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse causa di nullità del verbale la mancata indicazione in esso della presenza dei cartelli segnalatori della postazione di controllo della velocità e quindi ritenuto l'effettiva presenza degli stessi sulla base dei documenti prodotti dal comune; assume in particolare il ricorso che l'indicazione nel verbale della presenza di tali segnalazioni è invece richiesta a pena di nullità dall'art. 142 citato e che, consentendo la prova in giudizio della loro esistenza, il Tribunale ha violato il principio dell'efficacia fidefacente del verbale, che non ammette la possibilità di provarne integrazioni;

il motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte già chiarito che l'omessa indicazione nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante strumenti di rilevazione a distanza, della presenza di cartelli di segnalazione dell'apparecchio non è causa di nullità del verbale, in assenza di una norma che ne imponga l'annotazione (Cass. n. 1661 del 2019; Cass. n. 680 del 2011);

pertanto, una volta escluso che tale mancanza determini la nullità del verbale, l'effettiva presenza dei cartelli segnalatori, se oggetto di contestazione da parte dell'opponente, è suscettibile di essere provata in giudizio dall'Amministrazione, come avvenuto nel caso di specie, in base a quanto affermato dal Tribunale,

non ha pregio l'argomento del ricorso secondo cui l'ammissione di tale prova si porrebbe in contrasto con l'efficacia fidefacente del verbale, atteso che la circostanza oggetto di prova non mira a dimostrare fatti diversi da quelli accertati;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.;

le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: BERTUZZI

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021.